

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PARMA**

Determina N°9 – CIG ZDA3645BA6

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio saltuario trimestrale di movimentazione dei volumi e fotocopiatura atti

Codice identificativo gara, indicato con l'acronimo *CIG*, nella forma dello *SmartCIG* ZDA3645BA6

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (anno 2000);

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative ed universitarie, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2010, n. 120, concernente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Considerato che:

- il servizio saltuario semestrale di movimentazione dei volumi e fotocopiatura degli atti è scaduto il 25 aprile 2022;
- è tutt'ora in corso il suddetto servizio saltuario, implementato nella forma del c.d. *quinto d'obbligo* con scadenza il 31 maggio 2022;
- la procedura contrattuale ordinaria (Rdo 2966222), avviata a suo tempo, per appaltare il servizio biennale di movimentazione dei volumi e fotocopiatura degli atti, si è formalizzata nel provvedimento di aggiudicazione;
- nelle more dell'adozione degli adempimenti negoziali conclusivi della suddetta procedura contrattuale ordinaria, risulta necessario, a fine di presidiare la continuità tra il servizio temporaneo in essere e la procedura contrattuale ordinaria *in fieri*, ricorrere ad un *appalto ponte*, di durata trimestrale, a favore della società affidataria del servizio temporaneo in essere, che, in aggiunta, è risultata anche aggiudicataria dell'appalto biennale;
- l'individuazione del suddetto operatore economico, quale affidatario diretto dell'ulteriore servizio saltuario, risulta giustificata in considerazione sia dell'ottimo livello delle prestazioni offerte, con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, e rispettando i tempi e le prescrizioni del capitolato, nonché in ragione del numero non adeguato di operatori presenti sul mercato di riferimento, tant'è che nella procedura ordinaria di affidamento biennale, la suddetta Ditta è risultata come unico operatore economico offerente;
- l'acquisto del servizio trimestrale in parola assolve al fabbisogno dell'Ufficio stesso, e quindi si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

•l'art. 32, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che: *Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;*

•questo Archivio è tenuto a ricorrere, in base al disposto dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, per gli appalti, pari o superiori a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, all'anzidetto mercato elettronico, di seguito per brevità "Mepa", gestito dalla "Consip" S.p.A., di cui all'art. 32, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016;

•l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che le procedure di affidamento sotto soglia, regolamentate nel successivo comma 2, si applicano in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora la determina contrarre sia adottata entro il 30 dicembre 2023;

•l'art. 103, comma 11, ultimo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che: *È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) ... L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;*

•L'Autorità nazionale anticorruzione nel punto 4) delle FAQ inerenti alle Linee Guida n. 4, recanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ha comunicato che *Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento;*

•questo archivio con nota del 5 maggio 2022 prot. 590 ha chiesto alla Società Cooperativa Studio e Lavoro di Parma, di presentare un preventivo di spesa, concernente l'affidamento trimestrale del servizio in parola, con l'indicazione della percentuale di miglioramento al ribasso del prezzo offerto;

•questo Archivio ha acquisito il preventivo datato 9 maggio 2022 di euro 4.940,40, oltre I.V.A., della Società cooperativa Studio e lavoro di Parma, concernente l'affidamento diretto del servizio saltuario trimestrale di movimentazione dei volumi e fotocopiatura atti, nonché in data 5 maggio 2022 dal portale dell'Autorità nazionale anticorruzione il codice identificativo gara, indicato con l'acronimo CIG, nella forma dello *SmartCIG*, che è ZDA3645BA6

•la Società cooperativa Studio e lavoro di Parma ha proposto un ribasso di euro 420,35, sull'offerta di euro 4.940,40 oltre i.v.a., che si ritiene conveniente rispetto alla garanzia definitiva, prevista dall'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto comunque comporta un risparmio della spesa da sostenere;

•il corrispettivo di euro 4.520,05, oltre I.V.A., così come ribassato, si ritiene congruo in relazione alle prestazioni da appaltare;

•il valore, I.V.A. esclusa, dell'appalto di euro 4.520,05 è inferiore a 5.000,00 euro, per cui questo Archivio non è tenuto a ricorrere al Mepa;

•questo Archivio ha accertato, a nome della Società cooperativa Studio e lavoro di Parma l'inesistenza dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

•l'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, tra l'altro, l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, I.V.A. esclusa, anche senza la consultazione di più operatori economici, fermi restando il principio di rotazione, i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016 e la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze, analoghe a quelle dell'oggetto dell'appalto;

•quanto al principio di rotazione degli operatori economici, contemplato dall'art. 36, comma 1, del medesimo d.lgs. e dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, si rimanda a quanto sopra enunciato, con l'ulteriore precisazione che il servizio oggetto dell'affidamento ha un valore inferiore al limite di €. 5.000,00 individuato dalle Linee-guida Anac n. 4 in combinazione con l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come soglia entro la quale è possibile derogare

all'applicazione del principio di rotazione mediante sintetica motivazione, come chiarito anche dal parere del Consiglio di Stato n. 1312 del 30 aprile 2019;

- l'art. 1, comma 3, dell'anzidetto decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dispone che *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- quest'ufficio dispone della copertura finanziaria in relazione al competente articolo di bilancio del conto delle spese delegate anno 2022;

determina

di affidare direttamente alla Società Cooperativa Studio e Lavoro di Parma per il corrispettivo di euro 4.520,05, oltre I.V.A., l'affidamento del servizio saltuario trimestrale di movimentazione dei volumi e fotocopiatura atti nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Parma, 20 maggio 2022

pubblicata in data 1 giugno 2022

il Reggente dell'Archivio Notarile
Giuseppe dr Griesi